

# COMUNE DI MONTIGNOSO

Provincia di Massa Carrara

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

T.A.R.S.U.

(Approvato con Del. C.C. n. 21 del 12.4.1995 - Modificato con Del. C.C. nn. 122 del 30.11.1996, 15 del 18.2.1998, 9 del 30.01. 1999, 15 del 28.02.2002, 6 del 21.03.2003 e 18 del 26.03.2007)

## INDICE

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto del regolamento
- Art. 4 - Presupposto della tassa e soggetti passivi
- Art. 5 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 6 - Commisurazione della tassa
- Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8 - Parti comuni del condominio
- Art. 9 - Classificazione categorie dei locali ed aree tassabili
- Art. 10 - Esenzioni
- Art. 11 - Riduzioni
- Art. 12 - Agevolazioni
- Art. 13 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 14 - Denunce
- Art. 15 - Decorrenza della tassa
- Art. 16 - Mezzi di controllo
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 19 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 20 - Abrogazioni
- Art. 21 - Entrata in vigore

**Art. 1**  
**Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della legge 2 febbraio 1994, n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

**Art. 2**  
**Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del DPR 19 settembre 1982, n.915, in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

**Art. 3**  
**Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**Art. 4**  
**Presupposto della tassa e soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali di civili abitazioni, di locali ed aree destinate ad attività produttive e superfici scoperte operative, con esclusione delle aree pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt.58 e 59 del D.Lgs.507/93, fermo restando quanto stabilito dall'art.59, comma 4.
2. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del D.Lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, di cui al 1° comma, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio.
6. Nel caso di alloggi in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli

occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiore all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
8. Per i locali destinati ad attività ricettiva o forme analoghe (residence, affittacamere e simili), la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.

#### **Art. 5**

#### **Esclusioni dalla tassa e superfici non imponibili**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzazione.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e telefoniche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile;
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - e) LOCALI PRIVI DI ARREDO PER I QUALI MANCHINO GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA, A QUELLA ELETTRICA E AL GAS; UNITA' IMMOBILIARI in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - gli edifici comunali e quelli adibiti esclusivamente al culto pubblico;
  - i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
3. Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali n.a., tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. L'intassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla richiesta di detassazione copia del contratto riguardante lo smaltimento dei rifiuti stessi a mezzo di impresa o ente autorizzato con relativa documentazione (registri di carico e scarico opportunamente integrati dai formulari di identificazione).

4. All'individuazione in concreto della superficie non tassabile, si procede a seguito della richiesta scritta e documentata degli interessati, da cui risultino la superficie complessiva utilizzata, la eventuale ripartizione tra la parte tassabile e quella non tassabile nei casi di cui al comma precedente, il carattere di specialità, tossicità e nocività dei rifiuti prodotti nonché le relative modalità di smaltimento.
5. La domanda corredata dalla relativa documentazione (planimetrie, registri di carico e scarico, fatture, formulari, ecc.) dovrà pervenire all'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche delle condizioni di tassabilità. In sede di prima applicazione, le domande di detassazione di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dall'anno in corso. Per gli anni successivi non dovrà essere presentata nuova domanda; il contribuente, entro il 20 gennaio di ogni anno, sarà tenuto alla presentazione della sola documentazione attestante l'effettivo smaltimento.
6. Il Comune provvederà ad effettuare accertamenti in recupero delle superfici detassate di cui al comma 3, nei termini prescrizionali stabiliti dalla legge, se risulterà che l'impresa non abbia effettuato lo smaltimento con le modalità previste dalle specifiche disposizioni legislative.

#### **Art. 6**

#### **Commisurazione della tassa**

1. La tassa, a norma del comma 1 dell'art.65 del D.Lgs. 507/93, sostituito dall'art.3, comma 68 lett. e) della legge 549/95, è commisurata in base alla qualità, alla quantità prodotta dei rifiuti solidi urbani ed al costo di smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

#### **Art. 7**

#### **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. Le condizioni previste ai commi 4 e 6 dell'art.59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, devono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Competente Ufficio Tributario Comunale, dalla data delle diffida; qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

**Art. 8**  
**Parti comuni del condominio**

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti, Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

**Art. 9**  
**Classificazione categorie dei locali ed aree tassabili**

1. La classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili - determinata tenendo conto della omogenea potenzialità alla produzione di rifiuti così come previsto dall'art. 65 c.1 del D. Lgs. 507/93 modificato dall'art. 3 c. 68 lett. e) della L. 549/95 - è la seguente:

CAT. 1        Locali ad uso abitativo.

CAT. 2        Locali ed aree di uffici commerciali, studi e gabinetti professionali;

CAT. 2A      Assicurazioni, banche ed istituti di credito, società industriali e professionali, di intermediazione finanziaria e del commercio"

CAT. 3        Locali ed aree adibiti a negozi e magazzini ove si svolgono attività commerciali, aree destinate a banchi di vendita all'aperto.

CAT. 4        Locali ed aree adibiti alla vendita ed al deposito di prodotti ortofrutticoli freschi, fiori e pesce.

CAT. 5        Locali ed aree di ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, rosticcerie e mense.

CAT. 6        Locali ed aree destinate ad esposizioni commerciali (FINO A 150 MQ);

CAT. 6A      Laboratori e botteghe artigianali, stabilimenti industriali, autorimesse pubbliche e distributori di carburante - comprese le aree adibite a servizi complementari - depositi e simili, senza accesso al pubblico, con esclusione delle sup. produttrici di rifiuti n.a.

CAT. 7        Locali ed aree di cinema, teatri, sale da concerto e da ballo, circoli e sale da gioco.

CAT. 8        Locali ed aree destinati ad alberghi, pensioni e ostelli;

CAT. 8A      Case di cura;

CAT. 9        Locali ed aree destinati a scuole di ogni ordine e grado, asili e comunità religiose.

CAT. 10      Locali ed aree sedi di enti pubblici, associazioni di natura culturale, politica, sportiva, sindacale e simili, stazioni ferroviarie.

CAT. 11      Stabilimenti balneari.

CAT. 12      Locali ed aree destinate ad esposizioni commerciali (OLTRE I 150 MQ);

**Art. 10**  
**Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini dell'Irpef ricompreso nelle fasce reddituali stabilite dal Regolamento Comunale per l'erogazione dei contributi economici a favore dei soggetti meno abbienti, limitatamente ai locali direttamente abitati dall'esonerato e dai componenti del suo nucleo familiare, con esclusione di quelli subaffittati.
2. L'ESENZIONE VIENE CONCESSA A DOMANDA DELL'INTERESSATO E A CONDIZIONE CHE QUESTI DIMOSTRI DI AVERNE DIRITTO, PRESENTANDO (ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA SCADENZA DELLE DENUNCE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 14 c. 1) FORMALE RICHIESTA ALL'UFFICIO TRIBUTI.
3. ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATO IL MODELLO I.S.E.E. E UNA AUTOCERTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, ATTESTANTE IL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE IVI COMPRESI INDENNITA' ESENTI I.R.P.E.F.
4. IL COMUNE PUO', IN OGNI MOMENTO, ESEGUIRE GLI OPPORTUNI ACCERTAMENTI AL FINE DI VERIFICARE L'EFFETTIVA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER L'ESENZIONE.
5. L'AGEVOLAZIONE, UNA VOLTA CONCESSA, COMPETE ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI SENZA BISOGNO DI NUOVA DOMANDA, FINO A CHE PERSISTANO I NECESSARI REQUISITI. ALLORCHE' QUESTI VENGANO A CESSARE LA TASSA DECORRERA' DAL PRIMO GIORNO DEL BIMESTRE SOLARE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI I PRESUPPOSTI PER L'ESENZIONE SONO VENUTI MENO.

**Art. 11**  
**Riduzioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottototata nel caso di:
  - a) abitazione con unico occupante il quale dichiara espressamente nell'apposita istanza di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30%.
  - b) locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

**Art. 12**  
**Agevolazioni**

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata

minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, è prevista una riduzione tariffaria del 15%.

2. Sono previste le seguenti agevolazioni:

a) riduzione del 15% per la categoria "ABITAZIONI", per i soggetti che hanno aderito alla campagna per il compostaggio domestico, presentando apposito modulo all'Amministrazione Comunale, consistente nel recupero domestico della frazione umida contenuta negli RSU al fine della sua trasformazione in "concime". L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici a campione sull'effettiva esecuzione del compostaggio da parte dei richiedenti.

b) riduzione del 50% per gli esercizi commerciali (bar, trattorie, pizzerie, ristoranti, alberghi) posti nelle frazioni collinari di Piazza, S. Eustachio, Cerreto, S. Croce, Pasquilio;

c) esenzione totale per GLI ESERCIZI DI VICINATO che SVOLGONO attività nelle frazioni sopracitate.

### **Art. 13**

#### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.
4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza null'altro in più della compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni interessi e accessori.
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

### **Art. 14**

#### **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse, nonché il venir meno delle condizioni previste dall'applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni di cui agli articoli 11 e 12. In difetto, il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
3. La denuncia deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f) la provenienza;
  - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

#### **Art. 15 Decorrenza della tassa**

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma pretesa tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

**Art. 16**  
**Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

**Art. 17**  
**Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni indicate nei decreti legislativi 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

**Art. 18**  
**Accertamenti - Riscossione - Contenzioso**

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64 c.2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo di cui all'art. 74 del D. Lgs. 507/1993 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali, sanzioni ed interessi.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
5. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71 c. 4 del D. Lgs. 507/1993, l'Ufficio tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici

pubblici o di enti pubblici anche non economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei contribuenti.

6. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'Ufficio tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 c. 4 del D. Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può esser effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 C.C.
8. Gli uffici comunali sono obbligati a comunicare mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:
  - ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, deceduti, la formazione di nuovi nuclei familiari, statistiche sulla consistenza dei nuclei familiari ed altre statistiche necessarie ai fini della rilevazione della materia imponibile o della stima delle riduzioni o agevolazioni tariffarie;
  - ufficio urbanistica: elenco delle concessioni e autorizzazioni edilizie rilasciate, planimetrie degli interventi autorizzati, dichiarazione fine lavori, certificati di abitabilità o agibilità;
  - ufficio commercio e sportello unico: elenco delle imprese che hanno iniziato, cessato o sospeso una attività e/o per la quale abbiano ottenuto una autorizzazione;
  - ufficio del Concessionario dei Servizi di Riscossione: banche dati sullo stato dei pagamenti dei contribuenti per le verifiche di competenza.

L'Ufficio tributi ha accesso con password riservata agli archivi magnetici esistenti su supporti informatici comunali e non, contenenti dati elaborabili ai fini dell'individuazione della materia imponibile.

9. La riscossione della tassa avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
10. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.
11. La riscossione coattiva del tributo viene effettuata ai sensi del D.P.R. 602/73 e succ. mod.

#### **Art. 19** **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti.

**Art. 20**  
**Abrogazioni**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il vigente Regolamento approvato con deliberazione n.666 del 10.11.1987.

**Art. 21**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

UT/tp